

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE - SDA MC

Oggetto: L.R. n. 23 del 10.12.2003 art. 8: revoca della licenza d'uso n. 27 del marchio regionale "QM – Qualità Garantita dalle Marche" già rilasciata a favore di SPE.GA.M. S.r.l. per alcune produzioni a base di cereali

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- di REVOCARE la licenza d'uso n. 27 del marchio regionale "Qm – Qualità Garantita dalle Marche" già rilasciata a favore di Spe.Ga.M. srl", avente sede legale in Jesi (AN) via Abbruzzetti n.6 e p. IVA n. 01255450429, con DDPF n. 600_CSI del 28/12/2012, per alcune produzioni a base di cereali trasformati "con riferimento all'elenco dettagliato dei singoli prodotti riportato nel certificato in vigore rilasciato dall'Organismo di Controllo".
- di pubblicare il presente atto nel sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/2013 e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al marchio Qm

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*Francesca Severini*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Delibera della Giunta Regionale n. 1594 del 21/12/2004 – Legge Regionale 23/03 “Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari” – art. 8.1 – Approvazione del marchio regionale “QM – Qualità garantita dalle Marche” e del relativo regolamento.
- Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 13/03/2006 - Legge Regionale 23/03 “Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari” – art. 8.1 – Adozione testo definitivo del regolamento del marchio regionale “QM – Qualità garantita dalle Marche”.
- Delibera di Giunta Regionale n. 536 del 08/05/2006 - Legge Regionale 23/03 “Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari” – adozione testo definitivo delle linee guida per la stesura dei disciplinari del marchio “QM”.
- Delibera di Giunta Regionale n. 1375 del 26/11/2007 - Legge Regionale 23 del 10/12/2003 art. 8 “Marchio regionale QM – Qualità garantita dalle Marche” – nuova versione dell’allegato al regolamento d’uso approvato con D. G. R. n. 257 del 13.03.2006 concernente la nuova veste grafica del logo.
- Delibera di Giunta Regionale n. 1094 del 22/07/2013 di approvazione delle nuove versioni dei disciplinari di produzione della filiera cereali e dei prodotti di prima e seconda trasformazione.
- Delibera di Giunta Regionale n. 14 del 20/01/2015 di approvazione del disciplinare di produzione “Prodotti alimentari trasformati”.
- Decreto del Dirigente della P.F. Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola , Struttura decentrata di Ancona e Irrigazione n. 1006 del 23/12/2015 di approvazione della terza edizione del manuale del marchio regionale “QM – Qualità Garantita dalle Marche”.
- Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola n. 600/CSI del 28/12/2012 di rilascio della licenza d’uso Qm n. 27 a favore di “Spe.Ga.M. s.r.l.” con sede legale in Jesi (An) - via Abbruzzetti n.6.

MOTIVAZIONE

Il 18/07/2022 (prot. in entrata n. 935104 del 19/07/2022), contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio della licenza Qm, la società Grilli Fabbrica Alimentare srl (d’ora in poi indicata come GRILLI) con sede legale in Jesi (AN) Via Paladini, 6 ha comunicato il subentro alla Spe.Ga.M. srl (d’ora in poi indicata come SPEGAM) e che prodotti, fornitori ed etichettatura restano identici; tra i documenti forniti figurava anche una cessione di ramo d’azienda con cui SPEGAM concede in affitto a GRILLI il “ramo d’azienda concernente i beni adatti alla produzione dell’oggetto sociale dell’affittuaria”.



Nel corso del sopralluogo effettuato il 16 novembre 2022 è stata esclusa la possibilità di dimostrare una continuità tra le due società ai fini della licenza Qm (in particolare per la soluzione di continuità nella certificazione delle due filere Qm abbinata peraltro alla possibilità ipotizzata durante il sopralluogo dalla scelta di un differente Organismo di Controllo e Certificazione).

Ritenendo che, per effetto del contratto di cessione di ramo d'azienda, SPEGAM non fosse più in possesso dei requisiti previsti al paragrafo III.4.1 del Regolamento d'uso (in quanto non più riconducibile ad alcuna delle categorie di cui al punto 1, non più inserita nella filiera di prodotto per cui il marchio è richiesto come stabilito al punto 3, né in condizione di garantire quanto previsto dal punto 4) è stato comunicato al curatore fallimentare di SPEGAM (con pec prot. n. 1498770 del 05/12/2022) l'avvio del procedimento di revoca della licenza n. 27. La lettera, inviata per conoscenza anche al legale rappresentante di GRILLI ed a CCPB (l'Organismo di Controllo e Certificazione incaricato da SPEGAM), precisava che, decorsi 30 giorni ed in assenza di osservazioni, si sarebbe proceduto con l'adozione del provvedimento finale. Facendo seguito alla citata pec del 5/12/2022, l'Organismo di Controllo e Certificazione CCPB ha comunicato in data 12/12/2022 (prot. in entrata n. 1530085 del 13/12/2022) l'avvenuta sospensione del certificato 006/QM rev. 09 rinnovato il 28/08/2020 e valido fino al 28/08/2023.

Non essendo pervenute altre osservazioni in merito ed essendo peraltro concluso l'iter di certificazione di GRILLI (licenza n. 66 concessa con DDS n. 34/CIM del 14/02/2023), si può procedere con la revoca della licenza Qm n. 27.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per quanto sopra esposto, si propone

- di REVOCARE la licenza d'uso n. 27 del marchio regionale "Qm – Qualità Garantita dalle Marche" già rilasciata a favore di Spe.Ga.M. srl", avente sede legale in Jesi (AN) via Abbruzzetti n.6 e p. IVA n. 01255450429, con DDPF n. 600_CSI del 28/12/2012, per alcune produzioni a base di cereali trasformati "con riferimento all'elenco dettagliato dei singoli prodotti riportato nel certificato in vigore rilasciato dall'Organismo di Controllo".
- di pubblicare il presente atto nel sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/2013 e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al marchio Qm

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.



Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
(Ferruccio Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non presenti

